



Scheda informativa 1 concernente la legge federale sui media elettronici (avamprogetto posto in consultazione)

Panoramica della futura legge sui media elettronici

La nuova legge è opportuna perché ...

... continua ad essere garantito un **servizio pubblico completo e di qualità nell'ambito dei media** e prende in considerazione la **fruizione mediatica digitale indipendente da tempo e luogo**;

... è **moderna** e oltre alla radio e alla televisione permette ora di sostenere anche i media online;

... rafforza l'**indipendenza** dei media elettronici **dallo Stato** attraverso la creazione di un'autorità dei media indipendente;

... prevede una **minore regolamentazione**;

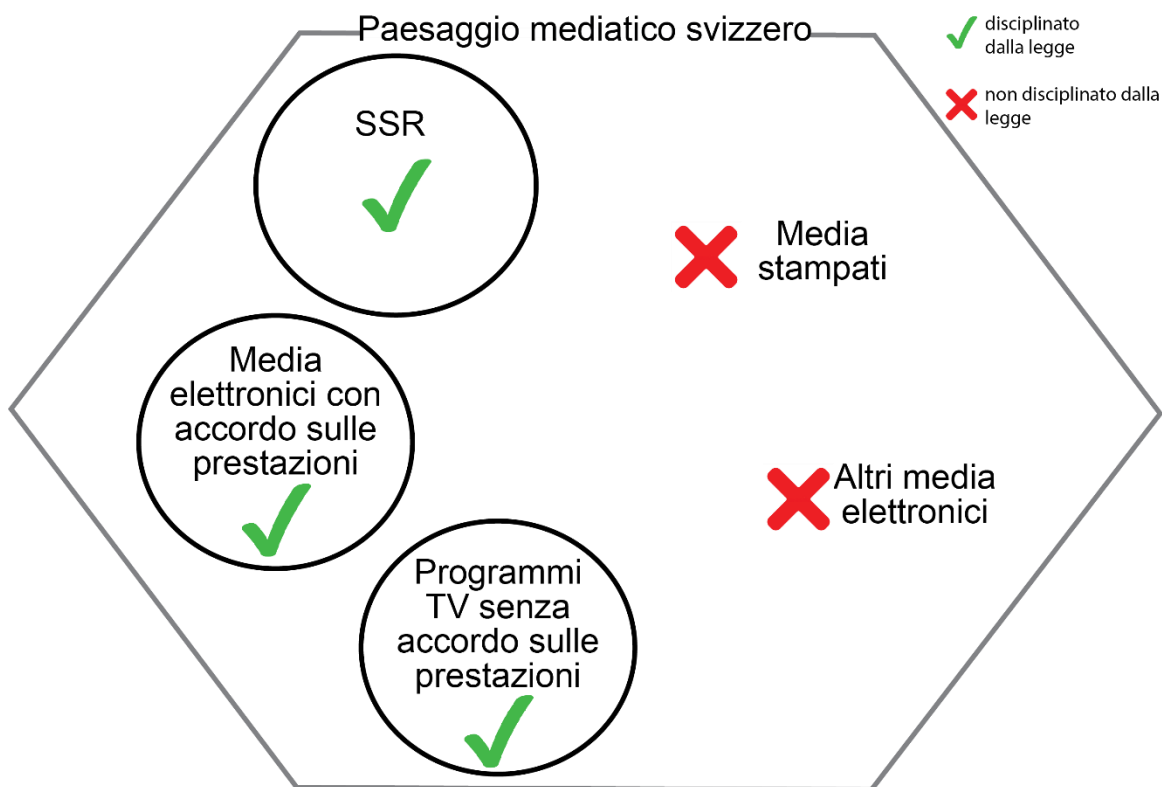
... sostiene **infrastrutture digitali innovative** per promuovere la visibilità e la reperibilità dei media svizzeri di qualità;

... rafforza l'**intera piazza mediatica svizzera** tramite il sostegno indiretto ai media e la maggiore cooperazione della SSR con altri media.

L'essenziale in breve

Qual è il campo di applicazione della nuova legge?

- In linea di massima si applica ai media elettronici (radio, TV e settore online, ad es. offerte su richiesta), disciplina però soltanto:
 - le offerte mediatiche della SSR;
 - le offerte mediatiche di altri fornitori di media che sono oggetto di un accordo sulle prestazioni; e
 - i programmi televisivi svizzeri (motivo: la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera vincolante per la Svizzera prevede dei requisiti minimi per tutti i programmi televisivi).



La nuova legge è conforme alla Costituzione federale?

- L'articolo 93 della Costituzione federale menziona la radio e la televisione e «altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni». La disposizione costituzionale è pertanto aperta anche a nuovi sviluppi tecnologici (media online). L'avamprogetto rispetta la considerazione degli altri media iscritta nella Costituzione federale, in particolare la stampa.

Quale ruolo svolge la SSR?

(Cfr. anche scheda informativa 3: Sostegno diretto e indiretto ai media)

- Rimane il fornitore nazionale di servizio pubblico titolare di una concessione.
- Propone un'offerta completa nei settori informazione, cultura e formazione nonché offerte nei settori intrattenimento e sport che si distinguono dalle offerte commerciali.
- Adempie il suo mandato di prestazioni soprattutto tramite contenuti audio e audiovisivi.
- Continua a ricevere la quota più importante del canone per i media elettronici (attualmente canone radiotelevisivo); il Consiglio federale determina tale quota.
- È obbligata a cooperare maggiormente con altre imprese di media e istituzioni attive nel settore culturale.
- La pubblicità radiofonica e online continua ad essere vietata.

Come vengono sostenute le altre offerte mediatiche elettroniche?

(Cfr. anche la scheda informativa 3: Sostegno diretto e indiretto ai media)

- Altre offerte dei media elettronici continuano a poter essere sostenute tramite il canone per i media elettronici. Il sostegno è regolamentato in un accordo sulle prestazioni.
- Possono essere oggetto di un accordo sulle prestazioni:
 - offerte mediatiche comprendenti prestazioni informative regionali;
 - offerte mediatiche destinate a determinati gruppi della popolazione;
 - offerte mediatiche partecipative con l'inclusione del pubblico.
- Sono sostenute soltanto le offerte mediatiche fornite fondamentalmente tramite contributi audio e/o audiovisivi. Semplici giornali online, ossia semplici offerte di testi online non possono beneficiarvi.
- Contributi radio, televisivi e online sono considerati equivalenti.
- Per il sostegno di altre offerte mediatiche elettroniche è messo a disposizione un contributo massimo del 6 per cento del totale dei proventi del canone per i media elettronici.

Quali altri settori possono beneficiare di un sostegno finanziario?

(Cfr. anche la scheda informativa 3: Sostegno diretto e indiretto ai media)

- La nuova legge permette di sostenere finanziariamente:
 - istituti di formazione e formazione continua che propongono corsi per gli operatori dei media elettronici;
 - organizzazioni di autoregolamentazione dei media elettronici senza scopo di lucro che contribuiscono alla qualità del giornalismo svizzero (ad es. Consiglio della stampa);
 - agenzie di stampa senza scopo di lucro che contribuiscono al servizio di base dei media elettronici sul piano dell'informazione;
 - soluzioni informatiche innovative per i media elettronici (ad es. piattaforma mediatica).
- Per queste misure di sostegno indiretto ai media è a disposizione al massimo il 2 per cento del totale dei proventi del canone per i media elettronici.

Da dove provengono i mezzi finanziari?

- Il sistema di riscossione in vigore a partire dal 2019 viene mantenuto. Il canone continua ad essere riscosso presso le economie domestiche e le imprese.
- Il Consiglio federale continua ad essere competente per la determinazione dell'importo del canone.

Chi regola e vigila sui media elettronici?

(Cfr. anche scheda informativa 3: Sostegno diretto e indiretto ai medi)

- Viene creata un'autorità indipendente di regolazione e di vigilanza per i media elettronici (Commissione dei media elettronici COMME).
- L'indipendenza dei media elettronici dallo Stato è a questo modo rafforzata.
- La COMME rilascia anche la concessione SSR e conclude accordi sulle prestazioni con altri media.

Il diritto di interporre ricorso contro i contributi mediatici elettronici verrà mantenuto?

Sì, l'organo di mediazione e l'Autorità indipendente di ricorso (AIRR) continuano ad essere competenti per la valutazione del contenuto dei contributi mediatici elettronici.

Quando entra in vigore la nuova legge?

- La consultazione durerà fino al 15 ottobre 2018. Il Consiglio federale intende trasmettere il messaggio al Parlamento nel 2019. La legge verrà in seguito trattata nei dibattiti parlamentari.
- La data dell'entrata in vigore della nuova legge dipende, fra gli altri, anche dalla durata dei dibattiti parlamentari e da un'eventuale votazione referendaria.

Panoramica delle modifiche più importanti

	Legge attuale	Nuova legge
Campo di applicazione	- Tutti i programmi radiotelevisivi diffusi ad un orario fisso (ossia lineari). - Obbligo di concessione e di notifica per tutte le emittenti radiotelevisive svizzere.	- Media elettronici (radio, TV e settore online, ad es. offerte <i>on demand</i>) per i tre settori: - offerte mediatiche della SSR - offerte mediatiche di altri fornitori di media con accordo sulle prestazioni e - programmi televisivi svizzeri. - Nessun regolamento per radio e media online senza accordo sulle prestazioni. - Nessun obbligo di notifica per emittenti radio e televisive che non beneficino del sostegno.
Competenze (cfr. anche scheda informativa 4: Competenze nella nuova legge sui media elettronici)	- Vigilanza sui media da parte dell'UFCOM e dell'AIRR, in singoli casi da parte del DATEC. - Rilascio della concessione SSR da parte del Consiglio federale. - Rilascio delle concessioni locali e regionali e della quota del canone da parte del DATEC. - Rilascio dei contributi per altre misure di sostegno da parte dell'UFCOM (ad es. istituzioni di formazione e formazione continua, nuove tecnologie).	- Vigilanza sui media da parte della COMME e dell'AIRR. - Rilascio della concessione SSR da parte della COMME. - Conclusione di accordi di prestazioni e attribuzione di contributi di sostegno ad altri media da parte della COMME. - Sostegno indiretto ai media da parte della COMME (formazione e formazione continua, sostegno delle agenzie di stampa, ecc.).
SSR (cfr. anche scheda informativa 3: Sostegno diretto e indiretto ai media)	- Sostegno finanziario delle offerte radiotelevisive della SSR e sostegno limitato di offerte online. - Fabbisogno determinante per il calcolo della quota di partecipazione ai proventi del canone destinata alla SSR. - Nessuna quota minima per il settore informativo. - Poche disposizioni sulla cooperazione per la SSR. - Regolamentazione dell'offerta per l'estero in un accordo sulle prestazioni separato.	- Definizione delle offerte radiofoniche, televisive e dei media online nel mandato di prestazioni della SSR. - Offerte audio e audiovisive (lineari o su richiesta) sono centrali. - Possibilità di determinare un importo massimo della quota di partecipazione al canone. - Possibilità di determinare una quota minima del canone da destinare al settore informativo. - Obbligo di cooperare maggiormente con altri media (ad es. nel settore dell'intrattenimento e dello sport; contenuti condivisi). - Offerta per svizzeri all'estero quale parte integrante della concessione SSR. Offerta per promuovere la presenza della Svizzera all'estero in un accordo sulle prestazioni.

Sostegno di altri media oltre alla SSR (cfr. anche scheda informativa 3: Sostegno diretto e indiretto ai media)	• Concessione • Sostegno in prevalenza a prestazioni informative locali e regionali. • Sostegno limitato a radio e TV. • Definizione delle zone di copertura per radio e televisione da parte del Consiglio federale.	• Accordo sulle prestazioni. • Sostegno di offerte mediatiche comprendenti prestazioni informative regionali o offerte mediatiche destinate a determinati gruppi della popolazione e offerte mediatiche partecipative. • Equivalenza tra radio, TV e online. • Definizione delle regioni per le prestazioni informative regionali da parte della COMME, definizione delle zone per altre offerte mediatiche da parte del fornitore.
Canone per i media	• Tre fonti finanziarie per il sostegno ai media: canone radiotelevisivo, tassa di concessione, risorse generali federali.	• Semplificazione del sistema di sovvenzionamento: canone per i media elettronici quale unica risorsa finanziaria. Viene così soppressa la possibilità di esercitare un'influenza politica.
Trasmissione / diffusione	• Distinzione tra diffusione via etere e diffusione su linea. • Privilegi di diffusione per le offerte mediatiche oggetto di una concessione (radio, TV). • Nessuna regolamentazione della televisione in differita.	• Regolamentazione tecnologicamente neutra della diffusione. • Privilegi di diffusione per le offerte mediatiche lineari oggetto di una concessione o di un accordo sulle prestazioni. • Nessun privilegio di diffusione per offerte mediatiche non lineari (<i>on demand</i>) oggetto di una concessione o di un accordo sulle prestazioni. • Regolamentazione della televisione in differita (diffusa in modo completo e invariato rispetto alla televisione lineare)